



126178/67-00

Data **22 MAR, 2013** Protocollo N° Class: Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico e del fiume Adige. Norme di Attuazione – art. 5 Zone di attenzione. Chiarimenti.

Ai Comuni del Veneto nei bacini dei fiumi dell'Alto Adriatico e del fiume Adige
Alle Province del Veneto
All'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico
All'Autorità di bacino del fiume Adige

e p.c. Alle U.P. del Genio Civile
Alla Direzione Urbanistica

- LORO SEDI -

Con delibera n. 3 in data 09.11.2012 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico è stato adottato il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (pubblicata nella GU n. 280 del 30.11.2012) contenente le Norme di Attuazione (NdA)

Il medesimo Comitato Istituzionale ha adottato le NdA del PAI del fiume Livenza con delibera n. 4 del 09.11.2012 (pubblicata nella G. U. n. 280 del 30.11.2012).

Con delibera n. 1 in data 09.11.2012 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Adige (pubblicata nella G. U. n. 1 del 2.1.2013) sono state adottate le relative NdA del PAI.

Le NdA costituiscono misure di salvaguardia ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sono pervenute da alcune amministrazioni comunali richieste di chiarimenti circa l'applicazione delle disposizioni contenute all'art. 5 delle NdA, adottate con i suddetti provvedimenti, relative alle "zone di attenzione": in merito a questo si comunica quanto segue.

Premesse normative

Per l'art. 5 delle NdA del PAI:

1. Sono definite "**zone di attenzione**" le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono individuate in cartografia con apposito tematismo. L'associazione delle classi di pericolosità avviene secondo le procedure di cui all'art. 6.
2. Sono considerate **pericolose** nei territori per i quali non è stata ancora perimetrata e riportata su cartografia la perimetrazione della pericolosità :
 - a. le aree soggette a dissesto idraulico e/o geologico e/o valanghivo risultanti da studi riconosciuti dai competenti organi statali o regionali, ovvero da specifiche previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;
 - b. in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche, le aree che sono state storicamente interessate da fenomeni di dissesto idraulico e/o geologico e/o valanghivo.
3. In sede di **attuazione** delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti, le amministrazioni comunali provvedono a verificare che gli interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in conformità a quanto riportato nell'art. 8.

Direzione Difesa del Suolo
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia
Tel. 041/2792357- 041/2792772 – Fax 041/2792234
e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it – web: <http://www.regione.veneto.it>



giunta regionale

4. In sede di **redazione** degli strumenti urbanistici devono essere valutate le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. La verifica è preventivamente trasmessa alla Regione che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all'avvio della procedura di cui all'art. 6 per l'attribuzione della classe di pericolosità.

L'art. 8 comma 3 delle Norme del PAI prevede che nelle "zone di attenzione" analogamente alle aree a pericolosità geologica, idraulica e valanghiva,

- **sono consentiti** "gli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità"
- **è vietato** "in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:
 - a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;
 - b. realizzare tombinature dei corsi d'acqua;
 - c. realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose;
 - d. costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
 - e. realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;
 - f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido."

Il medesimo art. 8 stabilisce, al comma 2 che:

"Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta adozione del presente Piano, fatti salvi gli effetti delle misure di salvaguardia precedentemente in vigore.

Si evidenzia la **norma generale**, contenuta al **comma 1 dell'art. 8:**

"Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano."

L'ambito del PAI

La pericolosità idraulica o pericolosità da alluvione si identifica come la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato e in una certa area (art. 2 del D.Lgs. 49/2010).

Come risulta dalla Relazione tecnica del PAI 4 Bacini, in merito ai criteri di conterminazione delle aree di pericolosità idraulica, "nell'ottica di mappare la "attitudine" e la "predisposizione" del territorio ad essere esondato, si è assunto quale evento di riferimento per l'individuazione delle aree pericolose l'evento di piena prodotto da precipitazioni caratterizzate da un tempo di ritorno di 100 anni."

Applicazione della norma

Bisogna distinguere le seguenti due situazioni:

a) In sede di attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti - art. 5 comma 3 - e al di fuori della fattispecie di cui all'art. 8 comma 2, le amministrazioni comunali provvedono a verificare che gli interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in conformità alle disposizioni generali riportate nell'art. 8 medesimo.

b) In sede di redazione del PAT (o PATI) - art. 5 comma 4 - la valutazione stabilita al comma 4 dell'art. 5 può essere fatta contestualmente alla redazione del piano, oppure rinviata alla fase di redazione del Piano degli Interventi (PI).

Perché la valutazione stabilita al comma 4 dell'art. 5 possa essere rinviata alla fase di redazione del PI è necessario che le zone di attenzione vengano ricomprese nella carta delle fragilità entro aree "non idonee" oppure come entro aree "idonee a condizione", di cui alla L.R. 11/2004 e che le condizioni imposte per l'idoneità comprendano anche la valutazione delle condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. Tra le condizioni imposte potrà esserci direttamente l'eventuale espletamento delle procedure per l'attribuzione del grado di pericolosità.

Direzione Difesa del Suolo
Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia
Tel. 041/2792357- 041/2792772 - Fax 041/2792234
e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it - web: <http://www.regione.veneto.it>



giunta regionale

Nel caso di un PAT già approvato, le disposizioni del citato comma 4 dell'art. 5 del PAI vanno comunque applicate nella fase di redazione del PI.

Va rimarcato che nelle "zone di attenzione" individuate nella tavola delle Fragilità all'interno di "aree non idonee" o di "aree idonee a condizione" valgono comunque sia le specifiche norme d'attuazione del PAT sia le norme tecniche del PAI, in particolare le prescrizioni generali riportate all'art. 8.

Le "zone di attenzione", così come le aree a cui sia già stato assegnato un grado di pericolosità dal PAI, devono inoltre essere comunque individuate nella carta dei vincoli; inoltre nelle norme tecniche dei PAI e dei PAT va rimarcato che:

- a) il PAI costituisce un vincolo sovraordinato agli strumenti urbanistici generali e attuativi;
- b) il vincolo PAI indicato nella specifica tavola n. 1 di progetto (carta dei vincoli) è ricognitivo e riferito alla data di redazione del piano;
- c) le successive modifiche del PAI non costituiscono variante agli strumenti urbanistici ma sono immediatamente efficaci a partire dalla loro entrata in vigore.

Valutazione della compatibilità delle previsioni urbanistiche in relazione alle condizioni di dissesto evidenziate

Per le "zone di attenzione" interessate da previsioni urbanistiche, deve essere condotta dal Comune la valutazione delle condizioni di dissesto e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche, con l'eventuale proposta di associazione della pericolosità.

La verifica è preventivamente trasmessa in Regione la quale provvederà, alternativamente:

- a) all'espressione di non assoggettamento delle zone di attenzione alle procedure di attribuzione della classe di pericolosità ai fini del PAI, in funzione della accertata compatibilità degli interventi previsti con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata;
- b) all'avvio delle procedure di attribuzione della classe di pericolosità PAI, con le modalità stabilite all'art. 6 delle NdA del PAI.

Un cenno particolare va posto agli ambiti di attenzione identificati, nelle specifiche tavole del PAI, in maniera puntiforme: in essi è necessario verificare se l'area di interesse urbanistico coincide o è posta in prossimità del "punto", nel qual caso deve essere condotta la valutazione di cui sopra.

Attuazione dei piani

Va inoltre evidenziato che per effetto del combinato disposto dagli art. 5 commi 3 e 4 e dal comma 1 dell'art. 8, le amministrazioni comunali non possono rilasciare, dopo l'entrata in vigore delle citate NdA, nuove concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, nelle zone di attenzione senza che sia stata preventivamente valutata la specifica natura o tipologia di dissesto individuata dal PAI e la relativa compatibilità degli interventi o delle previsioni urbanistiche che li hanno previsti.

Distinti saluti.

Il Dirigente della Direzione
Geologia e Georisorse
(ing. Marco Fuiatti)

Il Dirigente della Direzione
Difesa del Suolo
(ing. Tiziano Pinato)



Per informazioni: ing. Doriano Zanette tel. 0412793239
doriano.zanette@regione.veneto.it

Direzione Difesa del Suolo
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia
Tel. 041/2792357- 041/2792772 – Fax 041/2792234
e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it – web: <http://www.regione.veneto.it>